

**REGOLAMENTO (CE) N. 546/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 27 marzo 2003**

**riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio  
(CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 572/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1527/73 <sup>(6)</sup> ha attuato un sistema di comunicazione, fra gli Stati membri e la Commissione, dei prezzi praticati sui mercati delle uova e della carne di pollame onde garantire una sana gestione di tali mercati.
- (2) L'esperienza acquisita ha messo in evidenza la necessità di apportare una serie di miglioramenti al sistema in parola. Occorre pertanto sostituire il regolamento (CE) n. 572/1999.
- (3) È opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione dei prezzi settimanali per il tramite di un sistema di trasmissione elettronica che deve essere accettato dalla Commissione nonché la messa a disposizione di detti prezzi per via elettronica.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU L 70 del 17.3.1999, pag. 16.

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione entro le ore 12 di ogni giovedì:

- a) il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M;
- b) il prezzo di vendita praticato dai centri di macellazione o il prezzo all'ingrosso rilevato sui mercati rappresentativi per i polli interi di classe A detti «65 %», o per un'altra presentazione di pollo intero qualora quest'ultima sia più rappresentativa.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 riguardano i prezzi medi praticati nel corso della settimana che precede la settimana della comunicazione. Essi si intendono IVA esclusa e sono espressi in moneta nazionale per 100 kg.

3. Gli Stati membri utilizzano, entro e non oltre il 1º maggio 2003, il sistema di trasmissione elettronica che deve essere accettato dalla Commissione.

*Articolo 2*

La Commissione comunica almeno una volta al mese, in occasione delle riunioni dei comitati di gestione, una tabella riepilogativa dei prezzi trasmessi conformemente all'articolo 1 del presente regolamento e li mette a disposizione degli Stati membri, sul suo sito informatico.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 572/1999 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.